

Brescia, 2 settembre 2016.

Spett.le
Banca d'Italia
*Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale*
Divisione Regolamentazione II
via Nazionale n. 91
00184 – ROMA
ram@pec.bancaditalia.it

**Oggetto: consultazione sulle disposizioni di vigilanza del Gruppo Bancario Cooperativo
- trasmissione di osservazioni e proposte sul documento posto in consultazione.**

Si trasmettono in allegato le osservazioni e le proposte concernenti il documento in oggetto posto in consultazione.


I principali aspetti interessati dalle osservazioni e dalle proposte da noi formulate sono, in sintesi, i seguenti:

1. adesione al gruppo bancario cooperativo (GBC) di Bcc attualmente capogruppo di gruppo bancario;
2. applicazione del principio di proporzionalità a tutti i poteri della capogruppo (compresi, quindi, i poteri strategici, gestionali e operativi) e non soltanto a quelli di controllo, intervento e sanzione;
3. modifica o rimozione della limitazione posta alla quota di composizione degli organi della capogruppo;
4. nomina degli organi delle bcc affiliate: fase di consultazione preventiva non generalizzata e requisiti degli esponenti diversi ma non "più stringenti" rispetto all'art. 26/Tub;
5. garanzia in solido: allineamento dei criteri di commisurazione della garanzia a quelli di calcolo delle sottoscrizioni e contribuzioni patrimoniali alla capogruppo; precisazione che l'onere di tenere patrimonialmente separati i "fondi dedicati" dagli altri fondi e riserve si riferisce solo alla capogruppo e che non si applicano ai fondi dedicati le disposizioni dettate dall'art. 2447-bis e seguenti del codice civile (patrimoni destinati ad uno specifico affare);
6. vantaggi economici compensativi: precisazione che il contratto di coesione deve contenere anche le forme di compensazione degli effettivi conferimenti di mezzi alla capogruppo e non solo i vantaggi economici compensativi per la garanzia prestata.

Nel ringraziarVi per l'opportunità offertaci con la consultazione e per l'attenzione che riserverete alle nostre osservazioni, cogliamo l'occasione per porgerVi un cordiale saluto.

Banca di Credito Cooperativo di Brescia

Il Presidente
(Dott. Ennio Zani)



Allegato (11 pagine): osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione.

Osservazioni, commenti e proposte su documento di

Consultazione delle disposizioni di vigilanza in materia di Gruppo Bancario Cooperativo

SEZIONE II - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo 3. Società del gruppo

Osservazioni e commenti

- a) l'art. 37-bis del TUB letteralmente lo esclude (così come del resto la disciplina generale dei gruppi bancari), ma le *Disposizioni* in consultazione non chiariscono che non possa far parte del gruppo bancario cooperativo (GBC) il gruppo formato da una banca di credito cooperativo (capogruppo) e da società strumentali; e se, per aderire al gruppo bancario cooperativo (GBC), la banca di credito cooperativo capogruppo debba sciogliere il proprio gruppo bancario incorporando la società o le società strumentali (si rileva, dall'albo dei gruppi bancari, che le Bcc capogruppo sarebbero attualmente circa una decina);
- b) contrariamente a quanto letteralmente disposto dall'art. 37-bis del TUB e a quanto precisato nel successivo § 3.1, al § 1 punto b) le *Disposizioni* ammetterebbero al gruppo bancario cooperativo (GBC) anche le società bancarie (diverse dalle banche di credito cooperativo) pur se non controllate dalla capogruppo ai sensi dell'art. 23 del TUB (cfr. § 1.c).

Proposte

- 1) precisare, nelle *Disposizioni* in consultazione, che per aderire al gruppo bancario cooperativo (GBC) le Bcc capogruppo devono preventivamente sciogliere il proprio eventuale gruppo bancario;
- 2) rimuovere la previsione che possono far parte del gruppo bancario cooperativo (GBC) anche le società bancarie (diverse dalle banche di credito cooperativo) pur se non controllate dalla capogruppo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni evidenziate in rosso grassetto sottolineato)
SEZIONE II COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO § 1. Composizione del gruppo bancario cooperativo <i>Primo capoverso lettera b)</i>	SEZIONE II COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO § 1. Composizione del gruppo bancario cooperativo <i>Primo capoverso lettera b)</i>
b) dalle banche di credito cooperativo e altre società bancarie che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato	b) dalle banche di credito cooperativo e altre società bancarie che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni evidenziate in rosso grassetto sottolineato)
le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;	adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;
<p>SEZIONE II COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO § 3.1. Banche del gruppo</p> <p>Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.</p>	<p>SEZIONE II COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO § 3.1. Banche del gruppo</p> <p>Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.</p> <p><u>Le banche di credito cooperativo aderenti al gruppo bancario cooperativo non possono/possono/ essere, a loro volta, capogruppo di un gruppo bancario.</u></p>

SEZIONE III - CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione

Osservazioni e commenti

- a) la normativa primaria (art. 37-bis, comma 3, del TUB) dispone che il contratto di coesione disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indicando, fra l'altro, i poteri della capogruppo:
 - nel rispetto delle finalità mutualistiche;
 - **proporzionandoli alla rischiosità delle banche aderenti**;
- b) nella relazione illustrativa accompagnatoria della consultazione, si precisa che la disciplina dei poteri della capogruppo è disposta “nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo e del criterio di proporzionalità rispetto alla situazione delle banche affiliate”.
- c) nelle Disposizioni in consultazione (sezione III, § 1) si precisa che “Nel contratto di coesione è data concreta attuazione al principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti, stabilito dall'art. 37-bis del TUB” precisando che ciò riguarda e avviene “attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di 'early warning' e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere)”;
- d) con riferimento al contenuto della clausola di “rispetto delle finalità mutualistiche”, le Disposizioni si limitano a precisare (cfr. § 1.8 primo capoverso) che “il contratto di coesione contiene previsioni volte a:

- riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza;

- mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i principi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di business coerenti con i principi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo”;

tuttavia, la normativa primaria sopra ricordata vincola i poteri della capogruppo al rispetto delle finalità mutualistiche per la cui definizione si riprende quanto chiarito, in via autorevole, dalla relazione governativa al DLgs 6/2003 di riforma societaria a proposito di funzione sociale e scopo mutualistico delle società cooperative, quali sono le Bcc a mutualità prevalente: “... Si è, pertanto, ritenuto che il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione e dalla loro organizzazione democratica. La riforma pertanto tende ad assicurare che le cooperative perseguano una funzione sociale; ma non una funzione sociale qualunque, connessa volta per volta ai meriti particolari delle varie iniziative economiche in forma mutualistica, ma la funzione sociale che ad esse è storicamente propria. La funzione sociale (realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è un requisito dell'intero fenomeno, e ciò vale con riferimento alla distinzione ... tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione diversa dalla costituzionalmente riconosciuta”;

rispettare le finalità mutualistiche delle Bcc, pertanto, comporta necessariamente, tramite il principio di proporzionalità e meritevolezza, salvaguardarne e non svilirne l'attuazione dell'organizzazione democratica e dello scopo mutualistico.

Proposte

- 1) contrariamente al dettato normativo primario, le Disposizioni riservano alle sole azioni (della capogruppo) di controllo, intervento e sanzione, l'applicazione del principio di proporzionalità che l'art. 37-bis, comma 3, del TUB, prevede in generale con riferimento a tutti i poteri di direzione e coordinamento (poteri strategici, gestionali e operativi) della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le Disposizioni in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1. Contenuto minimo del contratto di coesione <u>Terzo capoverso</u> Nel contratto di coesione è data concreta attuazione al principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo rispetto alla rischioosità delle banche aderenti, stabilito dall'art. 37-bis del TUB, attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di “early warning” e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva	SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1. Contenuto minimo del contratto di coesione <u>Terzo capoverso</u> Nel contratto di coesione è data concreta attuazione al principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo rispetto alla rischioosità delle banche aderenti, stabilito dall'art. 37-bis del TUB, attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di “early warning” e la stretta correlazione <u>dell'esercizio dei poteri strategici, gestionali e operativi, nonché</u> dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).	all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).

1.1. Governo societario (nomina degli organi sociali della capogruppo)

Osservazioni e commenti

- l'art. 37-bis, comma 1, lett. a), TUB prevede che il capitale della società capogruppo sia detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;
- le *Disposizioni* limitano l'eventuale facoltà statutaria di riservare a esponenti delle banche affiliate prevedendo una quota predefinita "comunque non superiore alla metà" degli organi della capogruppo; non è precisato se si tratti di un generale vincolo di governance da rispettare in ogni caso anche se non disciplinato nello statuto;
- la nota 6 delle *Disposizioni* precisa che "Resta fermo che un simile meccanismo non deve pregiudicare l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), TUB";
- si ritiene che la situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate non possa considerarsi compromessa dalla presenza in maggioranza negli organi della capogruppo di esponenti delle banche affiliate, nominati peraltro in base a requisiti specifici di meritevolezza e a principi generali di rappresentanza societaria (nella spa bancaria capogruppo non può essere disatteso il principio che la maggioranza dei soci possa nominare la maggioranza degli esponenti degli organi sociali);

il principio contabile IFRS 10 stabilisce che il potere di controllo deriva dai diritti di dirigere le attività rilevanti attribuiti alla capogruppo, nel caso del gruppo bancario cooperativo, dal contratto di coesione; considerato il numero elevato delle banche controllate rispetto al numero contenuto degli esponenti degli organi della capogruppo, la composizione degli organi non può di per se stessa pregiudicare l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate.

Proposte

- modificare la limitazione posta alla quota predefinita di composizione degli organi della capogruppo (versione 1) oppure rimuoverla (versione 2).

Si propone, pertanto, di modificare alternativamente come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.1 Governo societario <u>Secondo capoverso</u> A tali fini, la capogruppo: ... - può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il	SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.1 Governo societario <u>Secondo capoverso (VERSIONE 1)</u> A tali fini, la capogruppo: ... - può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà ai due terzi) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4). A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;</p>	<p>rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4). A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;</p> <p><u>Secondo capoverso (VERSIONE 2)</u></p> <p>A tali fini, la capogruppo:</p> <p>...</p> <p>- può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4). A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;</p>

1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate

Osservazioni e commenti

- a) l'art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, TUB non contempla (come, invece, imposto dalle Disposizioni di attuazione) una generalizzata, obbligatoria e incondizionata fase di consultazione preventiva per la nomina degli organi delle banche affiliate, ma limita l'intervento della capogruppo esclusivamente ai "casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri";
- b) la relazione illustrativa accompagnatoria della consultazione precisa che, per l'esercizio dei poteri della capogruppo, di nomina e revoca dei componenti degli organi delle banche affiliate, le Disposizioni delineano meccanismi che evitano di comprimere oltre il necessario l'autonomia delle BCC aderenti al gruppo;
- c) in contrasto con le previsioni sopra indicate ai punti a) e b), le Disposizioni stabiliscono:
 - a. una fase di consultazione preventiva della capogruppo sui candidati con espressione del parere della capogruppo che condiziona la composizione degli organi eletti della Bcc affiliata, formati in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è preventivamente espressa favorevolmente; ciò non solamente in determinati "casi motivati", ma "in ogni caso", in via incondizionata e generalizzata;
 - b. anziché essere limitata (come previsto dall'art. 37-bis, comma 3, lett. b, n. 2, TUB) ai soli poteri di opposizione, nomina e revoca, l'espressione del parere sarebbe esercitabile dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità;

- d) le Disposizioni prevedono la possibile semplificazione, da parte della capogruppo, del previsto procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate: la locuzione “in singole” parrebbe ipotizzare un’applicazione limitata e non generalizzata della possibile semplificazione;
- e) in ogni caso, anche per le espressioni di parere sarebbero esercitabili i poteri di opposizione/veto da parte della capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l’obbligo di motivazione previsto dalla legge;
- f) le Disposizioni dispongono, fra l’altro, che la capogruppo definisca regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate stabilendo requisiti degli esponenti aziendali volti ad assicurare standard elevati e omogenei di reputazione, competenza e indipendenza, nonché a premiare il merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale; nella nota 7 si precisa che “Tali requisiti sono diversi e più stringenti rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB”;

si ritiene che l’affiliazione della Bcc al gruppo bancario cooperativo giustifichi la diversità dei requisiti degli esponenti aziendali, ma non la previsione che i requisiti debbano essere “più stringenti” rispetto a quelli stabiliti dall’art. 26 del TUB.

Proposte

- 1) non prevedere l’obbligatorietà della fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate;
- 2) precisare, in ogni caso, che la semplificazione, da parte della capogruppo, del procedimento di nomina possa contemplare la non obbligatorietà della fase di consultazione e del conseguente parere (da considerarsi, quindi, possibili in casi motivati ma non in ogni caso obbligatori);
- 3) conseguentemente, nel contratto di coesione la semplificazione del procedimento di nomina deve prevedere che i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo nei confronti di ogni banca affiliata, incondizionatamente e indipendentemente dalla sua rischiosità, ma non nell’eventuale espressione di parere;
- 4) rimuovere dalla nota 7 la locuzione “e più stringenti”.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le Disposizioni in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate</p> <p><u>Secondo capoverso</u></p> <p>A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:</p> <p>a) sono stabiliti requisiti degli esponenti aziendali volti ad assicurare standard elevati e omogenei di reputazione, competenza e indipendenza (7), volti anche a premiare il merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale;</p> <p>(7) Tali requisiti sono diversi e più stringenti rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB.</p> <p>b) si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate,</p>	<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate</p> <p><u>Secondo capoverso</u></p> <p>A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:</p> <p>a) sono stabiliti requisiti degli esponenti aziendali volti ad assicurare standard elevati e omogenei di reputazione, competenza e indipendenza (7), volti anche a premiare il merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale;</p> <p>(7) Tali requisiti sono diversi <u>e più stringenti</u> rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB.</p> <p>b) si prevede <u>in quali casi sia obbligatoria</u> una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle</p>

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina;</p> <p>c) si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;</p> <p>d) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare, i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.</p> <p><u>Quarto e quinto capoversi</u></p> <p>Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.</p> <p>Anche quando il contratto di coesione contempra la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che le espressioni di parere e i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge.</p>	<p>banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina;</p> <p>c) si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo, <u>nei casi di cui al punto precedente</u>, si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;</p> <p>d) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare, i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.</p> <p><u>Quarto e quinto capoversi</u></p> <p>Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.</p> <p>Anche quando il contratto di coesione contempra la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che <u>le espressioni di parere e</u> i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge.</p>

2. Caratteristiche della garanzia

Osservazioni e commenti

a) le *Disposizioni* prevedono che:

1. § 2. terzo capoverso – “*L’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata all’entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale e restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo*”;

2. § 2. sesto capoverso – “... l'accordo di garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili tra una quota precostituita ex ante presso la capogruppo e una quota che può essere richiamata dalla capogruppo in caso di necessità (quota ex post); la quota ex ante presso la capogruppo può essere costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:

- la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1);

- la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo.

L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale”;

b) le Disposizioni, quindi, letteralmente stabiliscono che:

- (cfr. precedente punto 1) - la garanzia sia commisurata all'entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

- (cfr. precedente punto 2) - l'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

si ritiene opportuno indicare in modo univoco il criterio di commisurazione e riparto, sia per le garanzie prestate che per le sottoscrizioni richieste, allineando l'indicazione del punto 1 alla più equa e completa formulazione del punto 2 (in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio, con limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori);

c) le Disposizioni prevedono che, a fronte della garanzia reciproca, gli interventi di sostegno patrimoniale siano effettuati, all'interno del gruppo bancario cooperativo, nei seguenti termini:

1. ripatrimonializzazione di una bcc affiliata: intervento soltanto della capogruppo, tramite sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale;

2. mezzi patrimoniali forniti dalle bcc affiliate alla capogruppo: tramite la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo o mediante la creazione di fondi dedicati, separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo (bcc affiliate), utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo;

la natura dei previsti “fondi dedicati” non è chiara, con riferimento alla loro

- qualificazione: per la capogruppo (dovrebbe trattarsi di una componente di patrimonio netto, ex versamento in conto capitale o strumenti di capitale) e per le bcc affiliate (partecipazione-immobilizzazione finanziaria, senza essere controbilanciata – come apparentemente richiesto dalle Disposizioni - da una riserva/fondo dedicato);

- alimentazione: in capo alle bcc affiliate persiste la problematica delle riserve indivisibili ex art. 2545-ter del codice civile e art. 12 della legge 904/77; uno degli scopi della riforma delle bcc è quello di attuare fra le bcc un'efficace solidarietà patrimoniale, a cominciare dalle risorse patrimoniali disponibili già esistenti allocate fra le riserve indivisibili, sia legale (per la maggior parte) che statutarie (in minima parte), delle singole bcc affiliate; la previsione di attivare nel passivo dei loro bilanci specifici “fondi dedicati”, da tener separati/distinti dagli altri fondi o riserve, è incompatibile con l'indivisibilità e l'indisponibilità delle riserve già esistenti e, non potendo riclassificare nemmeno in parte le

esistenti riserve indivisibili e indisponibili, obbligherebbe ad alimentare i “fondi dedicati” transitando dal conto economico (con accantonamenti a fondi rischi e oneri che peserebbero in modo rilevante sul risultato d’esercizio) o attingendo alla quota disponibile del 27% dell’utile d’esercizio eventualmente realizzato (soluzione difficile da attuare considerate le ridimensionate prospettive di redditività delle banche).

Pertanto, “la creazione di fondi dedicati, separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo [bcc affiliate], utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo”, così come dettagliata, è di fatto attuabile solo per la capogruppo ma non per le bcc affiliate. Quest’ultime potranno, quindi, conferire i mezzi patrimoniali nei “fondi dedicati” della capogruppo iscrivendoli nel proprio attivo patrimoniale, ma a valere sulle riserve patrimoniali “eccedenti i requisiti obbligatori”, senza attivare, in contropartita, specifiche riserve o fondi.

Del resto, anche la stessa relazione accompagnatoria delle *Disposizioni* conferma tale limitazione nella parte in cui commenta (cfr. pag. 9, quart’ultima riga) che “le riserve ex ante possono essere costituite anche in forma di patrimoni separati presso la capogruppo” senza estendere il vincolo alle altre società del gruppo.

- d) a fronte della qualificazione di patrimonio separato e ad utilizzo esclusivo (cfr. sesto capoverso), parrebbe opportuno precisare che ai “fondi dedicati” non sono in alcun modo applicabili le disposizioni dettate dall’art. 2447-bis e seguenti del codice civile (Patrimoni destinati ad uno specifico affare).

Proposte

- 1) allineare i criteri di commisurazione della garanzia a quelli di calcolo delle sottoscrizioni e contribuzioni patrimoniali: in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio, con limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori;
- 2) in tema di “fondi dedicati”, precisare che si riferisce solo alla capogruppo l’onere di tenerli patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve, in quanto utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo;
- 3) precisare che ai “fondi dedicati” della capogruppo non sono in alcun modo applicabili le disposizioni dettate dall’art. 2447-bis e seguenti del codice civile (Patrimoni destinati ad uno specifico affare).

Si propone, pertanto, di modificare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 2. Caratteristiche della garanzia</p> <p><u>Terzo capoverso</u></p> <p>L’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata all’entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale e restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo.</p> <p><u>Sesto capoverso</u></p> <p>... la quota <i>ex ante</i> presso la capogruppo può essere</p>	<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 2. Caratteristiche della garanzia</p> <p><u>Terzo capoverso</u></p> <p>L’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio e all’entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale e restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo.</p> <p><u>Sesto capoverso</u></p> <p>... la quota <i>ex ante</i> presso la capogruppo può essere</p>

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1); ° la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo. <p><u>Settimo capoverso</u></p> <p>L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;</p>	<p>costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1); ° la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo. <p><u>Settimo capoverso</u></p> <p>L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;</p>

1.8. Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi

Osservazioni e commenti

- a) le Disposizioni (§ 1.8. secondo capoverso) prevedono che “*I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile*”;

la relazione accompagnatoria delle Disposizioni poste in consultazione (a pag. 8, ultimo capoverso) sottolinea che “*la disciplina di vigilanza richiama alcuni aspetti rilevanti anche sul piano prudenziale, ovvero: ... che gli oneri di garanzia, che pesano in misura maggiore sulle banche meglio patrimonializzate, siano riequilibrati da tangibili vantaggi, anche economici, per queste ultime*”;

- b) le singole bcc aderendo al gruppo bancario cooperativo e stipulando il contratto di coesione assumono non solo l’onere di prestare garanzia in solido in proporzione al patrimonio disponibile, ma anche quello conseguente di fornire *ex ante* o *ex post* alla capogruppo (come precisato dalle Disposizioni stesse – sez. III § 2. sesto capoverso) i mezzi finanziari e patrimoniali, necessari per le finalità del meccanismo di sostegno intra-gruppo, nelle seguenti forme (o in una combinazione delle medesime):

b.1. - sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1);

b. 2. - creazione di fondi dedicati utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo.

In aggiunta, pertanto, al vantaggio economico compensativo per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile, è opportuno che le Disposizioni precisino che il contratto di coesione debba contenere anche le forme di compensazione a fronte dell'effettivo conferimento di mezzi finanziari/patrimoniali nei “fondi dedicati” (b.2.), tramite vantaggi economici determinati, ad esempio, tenendo conto del costo del capitale proprio nel settore bancario cooperativo (lo stesso parametro, corretto per un appropriato di fattore di conversione creditizia, potrà essere utilizzato per determinare il vantaggio economico compensativo della complessiva garanzia prestata dalle singole bcc affiliate in proporzione al patrimonio disponibile).

Per gli interventi effettuati in forma di sottoscrizione di azioni della capogruppo (b.1.), invece, trattandosi d'investimento azionario, il vantaggio economico compensativo sarà necessariamente aleatorio e rappresentato dai potenziali dividendi e dalla variazione di valore della partecipazione assunta nella capogruppo.

- c) come già proposto in altri passaggi delle Disposizioni, si ritiene opportuno indicare in modo univoco il criterio di riparto, precisando che per le garanzie sono prestate non solo in proporzione al patrimonio disponibile ma in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio, con limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori.

Proposte

- 1) E' opportuno che le Disposizioni precisino che il contratto di coesione deve contenere anche le forme di compensazione a fronte dell'effettivo conferimento di mezzi finanziari/patrimoniali nei “fondi dedicati”, tramite vantaggi economici determinati, ad esempio, tenendo conto del costo del capitale proprio nel settore bancario cooperativo;
- 2) allineare i criteri di commisurazione della garanzia a quelli di calcolo delle sottoscrizioni e contribuzioni patrimoniali.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le Disposizioni in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i>
<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.8. Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi</p> <p><u>Secondo capoverso</u></p> <p>I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile.</p>	<p>SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO § 1.8. Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi</p> <p><u>Secondo capoverso</u></p> <p>I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione <u>alle esposizioni ponderate per il rischio e al patrimonio disponibile, nonché per i conferimenti alla capogruppo utilizzabili esclusivamente per gli interventi di sostegno intra-gruppo.</u></p>